



ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Prot. n. 149/2022

Roma, 25 novembre 2022

Al Presidente
della II^a Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Agli Onorevoli deputati rappresentanti dei gruppi della Commissione II Giustizia

In sede referente

Nell'esprimere il ringraziamento all'Ufficio di Presidenza di Codesta Ill.ma Commissione per aver disposto di acquisire il presente contributo scritto dell'Organismo Congressuale Forense, nell'ambito della procedimento Legislativo ex art. 107 Reg. della Camera dei Deputati, in merito alle proposte di legge C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 338 Meloni e C. 528 Mulè, recanti **Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, in corso d'esame in sede referente, si sottopongono le seguenti Osservazioni.

Premessa

Considerato che le summenzionate 4 proposte di legge all'esame della Commissione, nel rispetto dell'art. 107 del Regolamento della Camera, riproducono il testo identico del progetto approvato alla Camera nella precedente Legislatura e specificamente la proposta di legge n. 301, prima firmataria On. Meloni, sulla quale questo Organismo Congressuale Forense aveva presentato le proprie osservazioni a corredo dell'audizione informale del 30.11.2021 avanti la Commissione Giustizia del Senato, O.C.F. ripropone qui di seguito, quale proprio contributo, il testo in larga parte aderente alle osservazioni formulate al Senato nella scorsa legislatura sulla medesima proposta di legge.



OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI LEGGE N. C. 73 ENRICO COSTA, C. 271 MORRONE, C. 338 MELONI E C. 528 MULÈ

L'Organismo Congressuale Forense, quale organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana, ribadisce in questa sede la valutazione di ampia condivisione della proposta di legge e di plauso al rafforzamento e ampliamento delle tutele in materia di equo compenso per i professionisti e nello specifico dell'avvocatura, rispetto all'assetto introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018 a modifica dell'art. 13 bis della L. 247/2012. Infatti, anche nella passata legislatura, mediante il dialogo con il Legislatore ed il dibattito con l'opinione pubblica, O.C.F. aveva più volte sottolineato come l'attuale disciplina dell'Equo Compenso fosse soggetta a significative e largamente diffuse disapplicazioni di seguito elencate:

- Il dilagante e accertato ricorso a **pratiche elusive o, comunque, volte ad aggirare la disciplina dell'equo compenso**, come la predisposizione da parte dei contraenti forti di simulate proposte apparentemente provenienti dai professionisti o la predisposizione di bandi e convenzioni che, pur mantenendo l'aggancio ai parametri ministeriali, contemplanò l'obbligo di attività accessorie gratuite;

- la **mancanza di organi di controllo** sulle pratiche che nell'ambito delle libere professioni e del lavoro autonomo incidono sui principi costituzionali di adeguata retribuzione.

- **l'assenza di sanzioni** che puniscano il ricorso alle suddette pratiche elusive.

Orbene, le quattro proposte di legge in esame hanno l'indubbio pregio di arginare le possibili disapplicazioni che sino ad ora hanno reso, nei fatti, inefficace l'attuale disciplina sull'equo compenso dei professionisti, specie degli avvocati. Le attuali proposte di legge, al pari del precedente progetto di cui ripropongono il testo, esprimono il condivisibile fine di sintetizzare in un unico impianto la disciplina in oggetto, attraverso la fissazione dei parametri ministeriali quale fonte costitutiva dell'equo ammontare del compenso, la dettagliata tipizzazione delle clausole vessatorie e soprattutto la sanzione delle stesse, mediante l'azione di impugnazione e nullità da parte del singolo professionista o con azione collettiva da parte degli Organi di



rappresentanza professionale, nonché l'istituzione di un Osservatorio in materia.

Tuttavia, ben consapevoli che primaria esigenza politica del presente procedimento legislativo sia l'approvazione in tempi rapidi della formulazione originaria che l'improvvisa fine della scorsa Legislatura ha impedito di giungere a compimento ed ancor più l'urgenza di assicurare la salvaguardia dei principi costituzionali di una giusta retribuzione anche per i liberi professionisti, resta doveroso segnalare in questa sede le parti **che, ove si dovesse riaprire il dibattito parlamentare, appaiono ancora perfettibili e migliorabili e quindi, seguendo l'ordine dell'articolato riprodotto nelle proposte di legge in esame, si evidenzia come:**

All'Art.1

La definizione di Equo Compenso come compenso conforme ai parametri professionali, e quindi per l'avvocatura il D.M. 55/2014 e ss. modifiche, è particolarmente apprezzata ed utile ad un immediato inquadramento da parte dei futuri interpreti ed esecutori della norma; tuttavia sarebbe utile e dirimente, a scongiurare ogni possibile deriva "al ribasso", la previsione dell'insuperabilità o inderogabilità della massima riduzione del compenso ora stabilita nel 50 %, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del D.M. n. 55/2014.

All'Art. 2

Pur apprezzando la chiara definizione, prevista in tale articolo, della platea dei committenti soggetti alla disciplina dell'equo compenso, tuttavia si ritiene che l'ambito di applicazione, circoscritto alle sole imprese del settore bancario, assicurativo, Pubblica Amministrazione e altre che nell'anno precedente abbiano impiegato più di 50 dipendenti con ricavi superiori a 10 Mln di Euro, non consenta l'applicazione dell'equità del compenso nel ben più ampio e restante alveo delle prestazioni rese ai privati e alle PMI ove il professionista non si presenta più da tempo quale "contraente forte".

Nondimeno, si trova **insoddisfacente l'esclusione dalla disciplina sull'equo compenso delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazioni e degli agenti di riscossione.**

Inoltre, numerose sono le pratiche elusive segnalate a O.C.F., specie in campo assicurativo e bancario, consistenti nell'affido a studi professionali di ampi pacchetti di pratiche e servizi poi "smistati" e distribuiti a domiciliatari e corrispondenti, con pattuizioni in deroga e violazione dei parametri ministeriali.



Sull'Art. 3

E' particolarmente apprezzata e condivisa la modifica prevista dell'art. 2233 del Codice Civile, aggiungendo ulteriori commi che riproducono l'impianto dell'art. 13 bis L. 247/2012, con la tipizzazione delle clausole vessatorie e conseguente loro nullità rilevabile anche d'ufficio e con la previsione di una specifica azione di impugnazione da parte del solo professionista, parte del contratto "iniquo", ovvero mediante azioni da parte dei Consigli Nazionali o dai collegi professionali previste al successivo art. 5.

Sull'Art. 4

Si condivide pienamente la previsione dell'indennizzo per il professionista e la sanzione fino al doppio della differenza, nel caso di accertata violazione della disciplina sull'equo compenso.

Sull'Art. 5

Si apprezza la struttura delle tutele sull'equo compenso, quali la previsione dei termini di prescrizione dalla conclusione del rapporto e la previsione dell'aggiornamento biennale dei parametri di riferimento e soprattutto la legittimazione attiva anche per i Consigli Nazionali Professionali e Collegi nel promuovere azioni contro la violazione dell'Equo Compenso.

Appare invece invero discutibile e da approfondire la previsione di **sanzioni disciplinari**, nel caso di partecipazione del professionista alla redazione di convenzioni contenenti pattuizioni c.d. inique; infatti, se pure è comprensibile l'intento di impedire che la disciplina sull'equo compenso sia violata da professionisti che tentino di offrire, con una sorta di *dumping*, condizioni a sé sfavorevoli per accaparrarsi clienti, nondimeno tale previsione sanzionatoria non tiene conto della debolezza intrinseca dei professionisti che vengono invitati o indotti a presentare autonomamente condizioni sfavorevoli e quindi facendosene autori, tramite forme di bandi o gare.

Sull'Art. 6

Andrebbe meglio calibrata la facoltà per le imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con i Consigli Nazionali.

Sull'Art. 7

Si plaude alla soluzione prospettata nell'articolo di attribuire natura di titolo esecutivo al parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale, laddove non opposto nel termine di quaranta giorni, costituendo così un istituto per il recupero del credito analogo al decreto ingiuntivo, ma evidentemente più spedito.



Sull'Art. 8

Nulla si osserva

Sull'Art 9

Apprezzabile e condivisa la previsione anche di una azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del Libro IV del Codice di Procedura Civile da parte del Consiglio Nazionale del rispettivo ordine o da parte delle associazioni maggiormente rappresentative.

Sull'Art. 10

Condivisa l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero di Giustizia, composto da un rappresentante nominato da ogni singolo Consiglio Nazionale dell'ordine professionale, con poteri di monitoraggio, di consultazione e segnalazione di prassi contrarie alla legge.

Sull'Art. 11

Sul punto, in luogo della radicale irretroattività della norma ai rapporti precedentemente sottoscritti, sembra più idonea e confacente la precedente formulazione che estendeva l'applicazione della legge anche alle prestazioni già pattuite ma non ancora eseguite, pur con una specifica comunicazione da parte del professionista al committente.

Con i migliori auspici di buon lavoro alla Commissione, restando OCF disponibile ad ogni ulteriore contributo che sarà reputato utile o necessario.

Il Coordinatore

Avv. Mario Scialla

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Scialla", written in a cursive style.